

STATUTO

ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ITRI LT CORSO APPIO CLAUDIO
LATO ROMA 140

Numero REA: LT - 314061

Codice fiscale: 03213000593

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 487 raccolta n. 371

**STATUTO della Società Cooperativa denominata "ARCOBALENO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita una società cooperativa sociale denominata "ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle di del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Itri (LT).

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La durata della Cooperativa è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 3 (Scopo Mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, di cui all'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa realizza, quindi, le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale, promuovendo al contempo l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che si trovino in situazione di svantaggio e di emarginazione sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1)- la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della Cooperativa, sulla base di previsioni del Regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci (a norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale);

2)- la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art.1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Essa, inoltre, si propone di promuovere, in ogni ambito esplicativo della propria attività, la diffusione della cultura della legalità.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente con altri enti coopera-

tivi, altre imprese, imprese sociali ed organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

ART. 4 (Oggetto sociale)

La società cooperativa, con le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della l. 381/1991, come modificato dall'art. 17, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e quindi con inclusione delle attività di cui all'art. 2, primo comma, lettere a), b), c), d), l), e p), del citato d.lgs. n. 112/2017, ha per oggetto:

- la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria ed educativi (consultori, centri di salute mentale, di servizi di riabilitazione, centri di trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti ai minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici nonché inerenti all'infanzia, all'adolescenza, alla donna e alla famiglia);
- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità di alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati, donne in difficoltà, disabili, malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati, strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale e sanitaria. La gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati;
- la gestione e l'organizzazione di poliambulatori, ambulatori e/o laboratori per esami diagnostici ed infermerie;
- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asili nido, ludoteche, servizi di informazione, orientamento, formazione per emigranti, con servizio di assistenza oltre l'orario scolastico);
- la gestione di attività didattiche di ogni genere e grado, quali: attività di scuola parificata elementare (O.M. del Ministero della P.I. n. 215 del 25 giugno 1992, prot. 2274), attività della scuola dell'infanzia e I° Ciclo d'istruzione e

attività di scuola secondaria di II^ grado;

- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a tele-soccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina;
- la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi;
- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di una fattoria sociale e didattica finalizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona, attraverso attività quali pet - therapy (terapia psicomotoria assistita con animali), ippoterapia - riabilitazione equestre, enoterapia;
- la gestione ed organizzazione di servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica, e di integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;
- la promozione e gestione di attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo; la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero (vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale;
- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di attività della società, nonché la realizzazione di studi e ricerche inerenti il campo di attività della società;
- la gestione di corsi di formazione professionale accreditati con enti pubblici per il rilascio di qualifiche professionali; l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, finanziati ed autofinanziati e per conto terzi (Regione, Provincia e Comune); la promozione, organizzazione e gestione di attività preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici;
- la gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali, anche per attività di inserimento lavorativo;
- la gestione e l'organizzazione di laboratori ed eventi di canti e musica popolare;
- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica.

La cooperativa, inoltre, in base all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, si propone di svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi, le seguenti attività produttive e sociali, finalizzate al-

l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate:

- attività agricole nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale, vale a dire la realizzazione di coltivazioni orto-frutticole con metodi di produzione biologici ed ecosostenibili, in serra ed in campo aperto, attività florovivaistiche, allevamento e custodia di animali, comprese la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti;
- attività di servizio a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione di fondi, taglio di boschi, rimboschimenti e forestazione, allevamento e custodia di animali, impiego di macchine ed attrezzature agricole; attività di equitazione e maneggio;
- attività agrituristiche, gestione di fattorie sociali e di turismo sociale di cui all'art. 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, con connesse attività di ristorazione, impegno nella ricerca, nella sperimentazione e nell'attuazione delle nuove tecnologie atte al miglioramento dell'agricoltura;
- l'attività di gestione mense pubbliche e private, preparazione pasti, centri cottura, servizio trasporto e consegna pasti;
- l'attività di gestione di imprese turistiche, di strutture recettive ed annessi servizi turistici quali alberghi, agriturismo, hotels, villaggi, residence, campeggi, strutture congressuali, parchi a tema di divertimento, stabilimenti termali e balneari, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero;
- la gestione in proprio e per conto terzi di attività culturali, turistiche ed artistiche con l'organizzazione e gestione di congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti; la gestione di servizi hostess ed interpretariato;
- l'attività della pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione di strutture proprie e di terzi sia pubbliche che private;
- l'assunzione e l'esecuzione di attività di pedonaggio, trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti diagnostici, ritiro e consegna di cassetta farmaci e dei generi vittuari;
- l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private di aree verdi, diserbo meccanico e spazzamento; l'attività di gestione dei lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, di impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, gestione di giardini pubblici e privati con raccolta, trasporto e smaltimento degli scarti della potatura;
- la gestione dei servizi degli ausiliari dei rifiuti; il servizio di spazzamento e lavaggio sia manuale che meccanico di aree urbane;

- la gestione Affissioni manifesti e campagne pubblicitarie e volantinaggio, anche attraverso il noleggio di vettori pubblicitari mobili e statici;

- l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree protette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic; l'attività di emergenza e di protezione della flora, della fauna avicola, terricola e montana e della protezione civile; l'attività di gestione, manutenzione e sorveglianza di aree storiche, architettoniche, e archeologiche e di musei.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;

- assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;

- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della

normativa vigente in materia;

- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

a) tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale;

b) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della Cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente per fini di solidarietà.

Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere sociosanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non

svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere sociosanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa. Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge n.381/1991, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo di amministrazione della Cooperativa e sempre che la attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ART. 6 (Persone svantaggiate)

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano, inoltre, persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

ART. 7 (Categoria speciale di soci)

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone

fisiche interessate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

ART. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale nonché l'indirizzo di posta elettronica; b)

l'interesse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali; f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione; g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto. Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione; 2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 (Domicilio dei soci)

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 10 (Obblighi dei soci)

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo eventualmente de-

terminato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Decisioni in materia di recesso ed esclusione - opposizione)

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclu-

sivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

2. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 19, numero 2 lettera a del presente statuto.

3. Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo punto 5 del presente articolo 18.

4. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote/azioni emesse e/o la sua esclusione o limitazione; c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote/azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci Cooperatori; d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

5. I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; b) qualora si debba procedere alla

riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere 1/3 dei componenti l'Organo amministrativo; d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come da apposita delibera dell'Organo amministrativo. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti ad essi portati; e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso; f) nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 2358, comma secondo, del codice civile.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 19 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni

previste nel precedente art. 8. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 21 (Esercizio sociale - bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 22 (Ristorni)

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai

singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica / professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a

ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 25 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività, da qualsiasi consigliere - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argo-

menti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 26 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 28 (Diritto di voto - rappresentanza in assemblea)

Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione

composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Art. 31 (Poteri degli amministratori)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 33 (Cessazione e sostituzione degli amministratori)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-

spresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Art. 36 (Organo di controllo)

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono

pure alla nomina del Presidente del Collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

ART. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promossa da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall' espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

ART. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall' articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo il diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di deliberare assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che si chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessarie al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall' articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; - a quali di essi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità prevalente)

Le società si conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., quali di seguito enunciati:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio alla legge)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

FIRMATO Stefania CARDILLO PIACENTINI

FIRMATO Christian DI TUCCI

FIRMATO Roberta PICANO

FIRMATO Fabio SACCOCCIO

FIRMATO Matteo CAMILLO

Maria Teresa Mincione Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. n. 82/2005. Imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.